

**Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro**

**CIRCOLARE N. 44/2000**

**10 luglio 2000**

**PROT. 21218/rla5-q**

**Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale  
Direzione Generale Rapporti di Lavoro - Div. VII**

**OGGETTO:** D.l.vo n. 359/99 - Verifiche e controlli sulle attrezzature di lavoro Modalità di conservazione delle relative documentazioni - Quesito.

Alle Direzioni Regionali e  
Provinciali del Lavoro

Alla Direzione Generale degli  
Affari Generali  
e del Personale - Div. VII

Agli Assessorati alla Sanità delle  
Regioni

Alle Provincie Autonome di  
Trento e di Bolzano

Alle Organizzazioni  
rappresentative dei datori di  
lavoro

Alle Organizzazioni  
rappresentative dei lavoratori

LORO SEDI

È stato posto quesito per conoscere se, nel caso dell'uso di determinate attrezzature di lavoro (nella fattispecie ponteggi metallici fissi ed armature per gli scavi) caratterizzate dal fatto di venire installate in configurazioni di impiego di volta in volta diverse in relazione alle specifiche caratteristiche del sito su cui vengono montate o dell'opera servita, la documentazione relativa alla effettuazione dei controlli previsti dalla regolamentazione di settore debba - in relazione all'obbligo di cui all'art. 2, c. 4, del D.l.vo n. 359/99 - essere conservata anche dopo la messa fuori servizio delle stesse, ovvero se detto obbligo possa considerarsi esaurito al momento del loro smantellamento.

Al riguardo, considerato che al citato articolo 2 è chiaramente indicato che la documentazione va conservata "... sino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura di lavoro..." e che lo smontaggio delle predette attrezzature di lavoro coincide con la loro messa fuori servizio (in quanto, come detto, le stesse ancorché reinstallate non lo saranno in configurazioni identiche alle precedenti) si ritiene che l'obbligo di conservazione della documentazione attestante l'esito delle verifiche/controlli in parola, cessi al momento dello smantellamento dell'attrezzatura di lavoro in questione. È rimessa, pertanto, esclusivamente al datore di lavoro la valutazione discrezionale circa l'opportunità di una ulteriore conservazione di tale documentazione quale utile elemento di prova.

Il Sottosegretario di Stato Delegato

(On.le P. Guerrini)